



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

DELIBERAZIONE N. 53/3 DEL 20.12.2013

Oggetto: L.R. 2 agosto 2005, n. 12, articoli 10 e 12. Fondo per la montagna e finanziamenti e incentivi per la gestione associata di funzioni comunali. Programma di spesa anno 2013. UPB S01.06.002 euro 3.919.494,77 (assegnazioni statali). UPB S01.06.001 euro 6.129.550 (fondi regionali) e euro 1.603.927,27 (assegnazioni statali).

L'Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica informa sulla ripartizione dei fondi disponibili in favore dell'attuale sistema territoriale sovracomunale, ai sensi degli articoli 10 e 12 della legge regionale n. 12 del 2005 "Norme per le Unioni di Comuni e le comunità montane. Ambiti adeguati per l'esercizio associato di funzioni. Misure di sostegno per i piccoli Comuni", che prevedono specifici finanziamenti da destinare agli interventi di sviluppo della montagna e allo svolgimento di servizi e funzioni comunali in forma associata.

L'Assessore riferisce che nel rispetto dei budget di spesa ridefiniti per ciascuna Direzione generale con decreto dell'Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio n. 11205 del 3 dicembre 2013, stante i vincoli di spesa imposti dal patto di stabilità interno, il plafond di competenza finanziaria assegnato consente di disporre delle seguenti risorse finanziarie:

- fondo per la montagna (art. 10 L.R. n. 12/2005): euro 3.919.494,77 assegnazioni statali (anno 2010), capitolo SC01.1101;
- incentivi per l'esercizio associato di servizi e funzioni comunali (art. 12 L.R. n. 12/2005):
 - a) euro 6.129.550 risorse regionali, capitolo SC01.1059;
 - b) euro 1.603.927,27 assegnazioni statali, capitolo SC01.1083.

Riguardo ai trasferimenti di cui all'articolo 10, le risorse disponibili dovranno essere destinate al finanziamento degli interventi speciali per la montagna, ai sensi della legge 31 gennaio 1994, n. 97 "Nuove disposizioni per le zone montane", avendo cura di soddisfare prioritariamente, laddove ancora presenti, eventuali debiti derivanti dalle gestioni trasferite a seguito dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 11 della citata L.R. n. 12/2005.



L'assegnazione statale è calcolata in base ai criteri approvati dal CIPE con la deliberazione del 18 febbraio 2013 ed è ripartita avuto riguardo ai Comuni classificati montani ai sensi della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 (dati UNCEM). Le somme così suddivise sono attribuite alle nuove Comunità montane e Unioni di Comuni comprendenti i Comuni classificati montani ai sensi della sopra richiamata normativa, nonché ai Comuni i cui territori montani non fanno parte di alcuna delle forme associative riconosciute coerenti con le previsioni del Piano degli ambiti ottimali, secondo i criteri stabiliti con la deliberazione della Giunta regionale n. 68/33 del 3.12.2008, applicando gli indicatori di superficie (50%) e spopolamento (50%) già utilizzati nei riparti per gli anni precedenti.

L'erogazione del contributo è subordinato alla presentazione di specifici programmi di intervento regolarmente deliberati e approvati dai rispettivi organi, secondo le finalità della succitata legge n. 97/1994.

In considerazione della grave situazione di dissesto idrogeologico riscontrata nel territorio regionale, i programmi dovranno essere prioritariamente finalizzati alla cura e difesa del suolo attraverso interventi diretti al riassetto idrogeologico, alla sistemazione idraulico-forestale, all'uso delle risorse idriche ed, in particolare, per quei territori compromessi a seguito degli eventi calamitosi del novembre 2013, al ripristino della viabilità e della sicurezza. L'eventuale raccordo e coordinamento con altri interventi territoriali, non esclude la possibilità di coinvolgere anche Comuni non propriamente montani appartenenti alla medesima forma associativa.

Per quanto riguarda gli incentivi finanziari previsti dall'art. 12 della predetta legge regionale, diretti a favorire l'esercizio associato di servizi e funzioni comunali, preso atto delle difficoltà operative legate al processo riorganizzativo avviato dalle forme associative in previsione dell'associazionismo obbligatorio delle funzioni fondamentali, e considerato che la riforma organica del sistema delle autonomie locali è ancora in fase di definizione, nel disegno di legge finanziaria 2014 è stata prospettata la possibilità di posticipare di un anno la data indicata nell'art. 2, comma 3, della legge regionale 22 febbraio 2012, n. 4 "Norme in materia di enti locali e sulla dispersione ed affidamento delle ceneri funerarie", che fissa al 31.12.2013 il termine ultimo entro il quale i Comuni sino a 5.000 abitanti, ovvero 3.000 se montani, svolgeranno tali funzioni in forma associata. L'eventuale approvazione della proroga al 31.12.2014 per la gestione associata obbligatoria, darà modo ai Comuni coinvolti di definire le modalità organizzative più idonee allo svolgimento delle funzioni associate.

La proposta di riparto allegata è stata formulata applicando i criteri introdotti con la deliberazione della Giunta regionale n. 49/6 del 17.12.2012.



Con avviso pubblicato online il 4 settembre 2013, il termine per la presentazione della documentazione relativa ai contributi per le gestioni associate per l'anno 2013, pena l'esclusione dal riparto, è stato fissato alla data del 30 settembre 2013. Non partecipano al piano di spesa, in quanto non hanno presentato istanza di finanziamento, le seguenti Unioni di Comuni: Arcipelago del Sulcis (Calasetta), Basso Campidano (Monastir), Villanova (Villanova Monteleone), Nord Ogliastra (Girasole) e la Comunità montana Nuorese Gennargentu Supramonte Barbagia (Fonni). Per quanto riguarda gli esiti istruttori, benché la documentazione a corredo delle istanze non sia stata del tutto conforme alle prescrizioni approvate con la suddetta deliberazione della Giunta regionale, trattandosi del primo anno di utilizzo della stessa, si è ritenuto di non escludere nessuno dal piano di spesa relativo ma di subordinare l'erogazione dei contributi quantificati alla regolarizzazione delle stessa documentazione. Nella lettura delle schede di rendiconto riferite al conto di bilancio 2012, che dovevano documentare il concreto utilizzo delle risorse assegnate (in termini di impegno) delle annualità precedenti accertate nell'esercizio 2012, in assenza di una chiara indicazione dell'anno cui riferisce il contributo rendicontato, si è dato per assunto l'anno 2012. Pertanto, in applicazione di quanto previsto dal punto 10 dei criteri approvati con la predetta deliberazione, nei confronti degli enti indicati nell'allegato 2/b sono state evidenziate le riduzioni previste che, stante l'incertezza dei dati forniti e salvo diversa specificazione da parte degli enti interessati, si è valutato di applicare sulle assegnazioni future.

L'Assessore informa, inoltre, che a valere sui finanziamenti in favore delle gestioni associate hanno presentato domanda di contributo i seguenti consorzi di Comuni: "Sa Corona Arrubia" con sede in Villanovaforru, "Due Giare" con sede in Baressa, "Sa Perda e Iddocca" con sede in Laconi, ai quali, come per le pregresse annualità, sono destinate risorse finanziarie in misura non superiore a quelle erogate per le stesse finalità nel 2010, ridotte in proporzione alle minori disponibilità del budget di spesa assegnato per il corrente anno.

Illustrata la proposta in esame, l'Assessore propone di approvare il programma di spesa formulato per l'anno 2013 riguardante sia il fondo per la montagna (per le sole assegnazioni statali), sia i trasferimenti per l'esercizio associato di servizi e funzioni comunali, ai sensi degli articoli 10 e 12 della L.R. n. 12/2005, secondo gli esiti istruttori riportati nelle tabelle unite alla presente deliberazione per farne parte integrante come di seguito specificate:

- per quanto riguarda il fondo per la montagna relativo agli interventi di cui all'articolo 10 della L.R. n. 12/2005, l'allegato 1/a riepiloga le assegnazioni attribuite alle nuove Comunità montane e Unioni di Comuni comprendenti i Comuni classificati montani ai sensi delle sopra richiamata normativa; l'allegato 1/b raccoglie le quote assegnate direttamente a quei Comuni i cui territori



montani non fanno parte di alcuna delle forme associative riconosciute coerenti con le previsioni del Piano degli ambiti ottimali;

- per quanto attiene alle gestioni associate di cui agli interventi finanziati ai sensi dell'articolo 12 della L.R. n. 12/2005, l'allegato 2/a contiene le assegnazioni in favore delle Unioni di Comuni e delle Comunità montane, compresi i contributi ai consorzi di Comuni; l'allegato 2/b quantifica le detrazioni da applicare agli enti indicati, per minore impegno di spesa dichiarato rispetto al contributo accertato nell'esercizio 2012.

La Giunta regionale, condividendo quanto proposto dall'Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica e visto il parere favorevole di legittimità espresso dal Direttore generale degli Enti Locali e Finanze sulla proposta in esame

DELIBERA

di approvare il programma di spesa in favore del sistema territoriale sovracomunale per l'anno 2013, formulato ai sensi degli articoli 10 e 12 della L.R. n. 12 del 2005, secondo gli esiti istruttori e le assegnazioni riportate nelle tabelle allegate alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale, come sottoelencate:

- allegati 1/a e 1/b - fondo per la montagna per un totale di euro 3.919.494,77 - assegnazioni statali (anno 2010);
- allegato 2/a - fondo per il finanziamento delle funzioni svolte dai Comuni in forma associata per un ammontare complessivo di euro 7.733.477,27, di cui euro 6.129.550 risorse regionali, euro 1.603.927,27 assegnazioni statali (anno 2013) e allegato 2/b relativo alle detrazioni da applicare in conto delle future assegnazioni agli enti indicati, per minore impegno di spesa dichiarato rispetto al contributo accertato nell'esercizio 2012.

Il Direttore Generale

Gabriella Massidda

Il Presidente

Ugo Cappellacci